

irreperibilità fatta da un appartenente alla polizia municipale il quale, recatosi presso la sua abitazione per verificare il trasferimento in quest'ultima dei genitori dell'interessata, aveva rilevato l'assenza (momentanea, secondo la interessata) della signora in questione (oltre al resto proprietaria dell'appartamento).

Da questo fatto aveva preso il via una vicenda paradossale, nella quale la reperibilissima sig.ra V. (la quale continuava ad abitare nell'appartamento insieme ai sopraggiunti suoi genitori) continuava a risultare irreperibile e diventava oggetto di ricerche presso altri comuni - dove in realtà ella non si era mai trasferita - e di controlli frequenti effettuati anche attraverso numerose richieste di informazioni presso i vicini (i quali avevano tutto il diritto di meravigliarsi e sospettare chissà quali retroscena). La vicenda sembrava destinata a concludersi verso la fine dell'anno 1999, anche se questo ufficio non aveva ancora ricevuto una risposta all'intervento effettuato presso l'ufficio anagrafe del comune. Viceversa tale incredibile vicenda si è trascinata ancora per quasi tutto l'anno 2000, anche con una richiesta da parte comunale, di un parere alla prefettura, la quale si esprimeva in senso favorevole alla condotta seguita dall'anagrafe. La sig.ra V. pertanto, continuava ad

essere anagraficamente irreperibile, e questa situazione non veniva modificata nemmeno in sede di esame congiunto a cui procedevo nei confronti dei funzionari dell'anagrafe.

Tra l'altro veniva affermato (mentre le ricerche ed i controlli proseguivano, come mi informava l'interessata) che la signora non aveva mai presentato regolare richiesta di reiscrizione. A questo punto consigliavo alla stessa, per sbloccare la situazione, di presentare una richiesta formale in tal senso; seguivano ancora delle incomprensioni burocratiche, perchè l'ufficio anagrafe rifiutava il modulo di reiscrizione in quanto (conformemente alla realtà) esso indicava come indirizzo di provenienza quello stesso (unico vero) ove veniva richiesta la reiscrizione. Anche su questo punto dovevo intervenire, questa volta ottenendo la accettazione della richiesta. Finalmente alla fine dell'anno mi perveniva comunicazione secondo cui "solo i recenti accertamenti... hanno confermato la... dimora abituale all'indirizzo dichiarato, senza fornire, tuttavia, elementi atti all'accoglimento di una reiscrizione retroattiva". Conseguentemente la sig.ra V. è stata reiscritta ex nunc.

La signora in questione, a questo punto, può finalmente disporre di una residenza riconosciuta, ed è quindi cessato il suo stato di

irreperibilità. Ella peraltro non ha ottenuto la soddisfazione che le spettava, cioè il riconoscimento di non essersi mai allontanata dalla propria residenza. Fortunatamente non risulta che la condizione di irreperibile - durata ben oltre un anno - abbia provocato conseguenze dannose. Rimangono peraltro senza risposta alcuni gravi interrogativi:

E' lecito all'amministrazione comunale avviare d'ufficio, senza alcun iniziale elemento di riscontro se non la occasionale (e più che legittima) assenza da casa al momento di un controllo indirizzato a diverso scopo, una procedura di irreperibilità di un cittadino?

E' lecito altresì mantenere tale presa di posizione anche dopo che lo stesso cittadino ha fatto presente in tutti i modi di non aver mai abbandonato la sua residenza nè di aver alcuna intenzione di farlo?

E' compatibile un simile atteggiamento dell'amministrazione comunale con il valore che nel frattempo la legge ha riconosciuto alle dichiarazioni (sostitutive di notorietà) dello stesso cittadino in materia anagrafica?

Sono infine leciti i continui (e quasi vessatori) controlli della polizia municipale, anche presso i vicini, idonei a provocare facili

illazioni, sospetti e pettegolezzi invasivi della sfera di libertà e privacy individuale?

La legge sulla residenza appare ormai superata, e tale fatto è già stato segnalato anche nella relazione precedente. Il caso sopra illustrato costituisce un significativo esempio delle sue disfunzioni, e della conseguente necessità di una riforma che sia più rispettosa della persona.

31) Continuazione.

Il sig. G.F., avendo acquistato un'abitazione quale prima casa in comune diverso da quello di residenza, ha richiesto il trasferimento di questa presso la nuova abitazione, ma la domanda è stata respinta in quanto gli accertamenti della polizia municipale non avevano confermato che il richiedente avesse lasciato la precedente abitazione. Peraltro le conseguenze del mancato trasferimento della residenza potevano essere piuttosto gravi sul piano fiscale, come è ben noto. Conseguentemente il sig. F. richiedeva l'intervento di questo ufficio.

Tuttavia il comune da me interessato mi comunicava che ulteriori accertamenti disposti a seguito del mio intervento avevano confermato il mancato trasferimento del sig. F. nella nuova abitazione. A questo punto

non potevo fare altro che consigliare al richiedente, ove lo ritenesse, di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Il fatto è significativo delle pesanti conseguenze che possono derivare, a volte, dalla concessione ovvero dal diniego di un trasferimento della residenza. Come già segnalato, è bene rivalutare nella sua interezza la materia, ponendo molta attenzione nel determinare poteri, e relativi limiti, dei controlli di polizia effettuati dagli appartenenti alle polizie municipali, i quali sono a volte, come si è visto sopra nel caso della signora A.R.V., esercitati in maniera troppo invadente quanto imprecisa. In un altro caso analogo a quello del sig G.F. ho potuto accertare che il vigile urbano aveva negato la presenza della richiedente nel comune in quanto l'abitazione da costei acquistata era in corso di ristrutturazione e quindi la proprietaria (che anche in questo caso rischiava i benefici fiscali della prima casa) non vi abitava, a nulla rilevando che la stessa dimostrasse di soggiornare temporaneamente in una pensione vicina non potendo trasferirsi nella casa dove i lavori erano ancora in corso. In tale occasione, fra l'altro, il vigile aveva con involontario umorismo affermato che non aveva

rinvenuto nell'alloggio alcuno spazzolino da denti (da utilizzare per raschiare i muri?).

Naturalmente esiste la necessità di controlli per evitare possibili frodi in materia fiscale, ma questi dovrebbero essere ripensati in maniera adeguata alle moderne concezioni in materia di rispetto della libertà individuale e della riservatezza; sopra tutto non dovrebbe essere lasciato un così ampio spazio a controlli di polizia che risentono ancora troppo delle concezioni ostili di ben noto stampo politico - culturale, alla libera circolazione dei cittadini, che è invece garantita dalla costituzione nell'intero ambito nazionale, e dai trattati internazionali addirittura in campo europeo.

32) iscrizione anagrafica rifiutata: residenza in campeggio

Il sig. G.N. si è rivolto a questo ufficio in quanto un comune rivierasco gli aveva rifiutato l'iscrizione anagrafica presso un campeggio. Conferma di tale rifiuto (non certificato per iscritto) era fornita verbalmente dall'ufficio comunale in sede di richiesta telefonica di informazioni.

Facevo quindi presente all'amministrazione comunale che la circolare del ministero dell'interno n.8 del 29/5/1995 stabiliva che non

costituisce impedimento all'acquisto della residenza l'indicazione, come dimora, di abitazioni improprie, grotte o roulottes.

Il comune rispondeva prontamente di aver accolto la richiesta di residenza.

Il fatto, in sè modesto (non però per l'interessato), evidenzia quanto fino ad ora sostenuto sulla necessità di una considerazione più moderna della libertà di residenza dei cittadini, al di là di indebiti controlli di merito da parte della pubblica amministrazione.

33) Richiesta di trasferimento della residenza giustamente respinta.

Il signor F.A. si è rivolto al difensore civico per far presente di essere iscritto anagraficamente in un comune della riviera ma di disporre di altra abitazione in altro comune nella quale mantiene il proprio domicilio.

Ha sostenuto di essere stato invitato dai servizi demografici di quest'ultimo comune a presentare domanda di trasferimento della sua residenza all'indirizzo dell'abitazione.

Questo ufficio ha svolto un intervento sull'ufficiale d'anagrafe del comune chiedendo informazioni sulla vicenda in considerazione del fatto che la residenza ed il domicilio sono giuridicamente distinti ed è libertà

del cittadino tenerli separati. A seguito della nota di riscontro del dirigente della direzione servizi civici che ha esaurientemente illustrato la vicenda del cittadino in questione, la procedura seguita dal comune è apparsa del tutto regolare in quanto nel corso di un incontro avvenuto tra il responsabile dell'ufficio anagrafe ed il cittadino in questione quest'ultimo aveva dichiarato in effetti di trascorrere solo una parte dell'anno nel comune rivierasco in argomento e peraltro sempre unitamente al coniuge che aveva sempre mantenuto la propria residenza nel comune dove il richiedente voleva mantenere soltanto il domicilio.

34) autocertificazione in materia di imposta sugli immobili (I.C.I.)

Nella relazione per l'anno 1999, a pag. 43, avevo segnalato il caso del sig. B.L.P. il quale, avendo concesso in comodato gratuito un appartamento di sua proprietà alla madre, richiedeva l'applicazione dell'ICI in misura ridotta sulla base di un'autocertificazione del fatto sopra indicato, anzichè della presentazione di copia registrata del contratto di comodato come stabilito dal regolamento comunale riguardante la riscossione dell'ICI.

Tale richiesta era basata sul fatto che fra stretti congiunti non vi è l'uso di redigere contratti scritti, senza contare che il beneficio economico della riduzione di imposta sarebbe stato pressochè assorbito dal costo della registrazione.

Il comune interessato, viceversa, non aderiva alla richiesta: i funzionari si facevano forti del tenore della norma regolamentare (per loro certamente obbligatoria), mentre l'assessore, da me incontrato per esaminare il problema, e che si era detto a voce disposto ad una nuova valutazione, non faceva poi seguire in tempi brevi alcun fatto nuovo.

Il problema non riguarda moltissimi cittadini, data la relativa scarsa frequenza delle situazioni in questione, ma proprio per ciò appariva, a mio avviso, evidente che accogliendo la richiesta del sig. B.L.P., accanto alla tutela del diritto di un cittadino, vi sarebbe stata per le casse comunali una perdita non ingente, e comunque conforme alla legge.

La situazione è rimasta ferma a questo punto per tutto l'anno 2000, il sig. B.L.P. mi ha successivamente informato di essersi rivolto al dipartimento della funzione pubblica della presidenza del consiglio dei ministri sottoponendo il suo problema. La risposta del dipartimento è

stata favorevole alla tesi del contribuente (e di questo ufficio): infatti con nota in data 13/12/2000 il dirigente del servizio, con ampie considerazioni, ha concluso affermando che "in linea generale non è possibile escludere la possibilità di comprovare l'esistenza di un contratto verbale di locazione". Viceversa (come è ovvio) se il regolamento comunale richiede il contratto registrato tale disposizione è vincolante. Tutt' al più, osserva il parere ministeriale con sottile ironia: sarà possibile provare mediante autocertificazione la esistenza di un contratto registrato.

Il problema è sempre quello: il regolamento, finchè vige, obbliga i funzionari ad osservarlo; esso obbliga anche i cittadini, ma in questo caso soltanto fino alla soglia di illegittimità. E non pare che possa validamente considerarsi legittima una disposizione che comporta un aggravio inutile ai cittadini, senza una corrispettiva utilità pubblica.

La parola è stata trasferita dal cittadino alla competente commissione tributaria, da cui si attendevano lumi decisivi anche sul punto relativo alla legittimità della norma regolamentare. Peraltro nel febbraio del corrente anno 2001 il consiglio comunale del comune interessato ha approvato una modifica del regolamento che elimina

l'obbligo di esibire il contratto registrato, sostituendovi quello di una duplice dichiarazione sostitutiva di notorietà, da parte dei due contraenti.

Il rimedio è un po' macchinoso (sarebbe stata sufficiente la sola dichiarazione del concedente), ma comunque il problema è stato finalmente risolto in senso favorevole ai diritti del cittadino, e di ciò va dato atto all'amministrazione comunale interessata.

35) Duplicazione di pagamento di imposta comunale sugli immobili

La sig. C.G. ha effettuato il pagamento dell'ICI dovuta ad un comune indicato nel bollettino di versamento in maniera corretta. La somma era erroneamente trasmessa dall'esattore ad un altro comune, dal nome simile. Anni dopo il comune cui l'imposta sarebbe spettata inviava una intimazione di pagamento e l'interessata si accorgeva solo allora del disguido. Recatasi all'ufficio incaricato dal comune creditore della riscossione (trattasi di un privato appaltatore) la sig. G. faceva presente il fatto, ma riceveva una risposta negativa alla sua richiesta che il comune recuperasse quanto da lei versato presso l'ente che aveva effettivamente percepito la somma; ella inoltre veniva addirittura indotta a pagare per la seconda volta la somma dovuta, con l'aggiunta di sanzioni ed interessi. Solo dopo aver pagato la predetta signora,

ritenendo ingiusta tale conclusione, veniva a dolersi presso questo ufficio.

Richieste informazioni all'esattoria questa confermava sollecitamente l'andamento dei fatti, mentre il comune creditore non si faceva vivo, benchè io avessi chiaramente fatto presente che le conseguenze di un errore riferibile all'esattore non dovevano ricadere sul cittadino. Ad oggi la pratica è in corso per il rimborso. La vicenda appare comunque emblematica di un atteggiamento deprecabile della pubblica amministrazione, che tende a far ricadere sempre sul cittadino le conseguenze anche degli errori non a lui imputabili. Va ricordato con soddisfazione, a questo proposito, che finalmente, con l'entrata in vigore della L. 212/2000, tale atteggiamento dovrebbe capovolgersi.

36) Ufficio del territorio e ICI

Vari cittadini hanno chiesto l'intervento di questo ufficio nei confronti dell'ufficio del territorio (ex catasto), lamentando la mancata risposta a richieste di revisione catastale avanzate nei primi anni '90: si era trattato di istanze regolarmente presentate (i richiedenti erano in possesso di ricevuta sicuramente autentica), a cui non era seguito alcun provvedimento. La cosa era stata scoperta dagli interessati allorquando

essi, avendo presentato dichiarazioni ICI basandosi sui valori indicati nelle richieste di rettifica, avevano viceversa, nel corso dell'anno 2000, ricevuto avvisi di accertamento basati sui maggiori valori risultanti dal catasto, mai rettificati.

Sono stati effettuati gli interventi del caso presso l'ufficio del territorio, il quale ha fatto presente che numerose richieste di rettifica, rimaste inevase per effetto del forte carico di lavoro, erano successivamente andate smarrite. Si è comunque fatto presente al responsabile dell'ufficio, anche nel corso di un esame congiunto, che era necessario che ai cittadini venisse data una risposta. Nel contempo gli interessati sono stati informati della opportunità di un ricorso alla commissione tributaria provinciale, al fine di ottenere direttamente la rettifica, se possibile, e comunque la esclusione di sanzioni ed interessi, avendo essi agito in buona fede. Tale ricorso si rendeva necessario anche perchè il comune, senza la variazione catastale, non poteva procedere di ufficio ad alcuna rettifica entro i ristretti termini per ricorrere.

L'ufficio del territorio ha comunque suggerito - e tale indicazione è stata ugualmente sottoposta agli interessati - che anche coloro che

avevano già presentato a suo tempo la richiesta di modifica dell'accatastamento riproponessero tale richiesta, la quale avrebbe avuto efficacia per un anno con riferimento al valore da loro dichiarato: ciò avrebbe potuto servire come mezzo per una conclusione rapida dei singoli casi, rimanendo fermo l'impegno dell'ufficio del territorio di portare a conclusione nel periodo indicato la procedura di accertamento definitivo.

37) Ulteriori problemi in materia di ICI

Il sig. R.F. ha ricevuto un avviso di accertamento relativo all'ICI, da lui corrisposta in misura inferiore al dovuto essendosi basato su informazioni giornalistiche poi risultate errate. Egli ha quindi avanzato una duplice richiesta: eliminazione degli interessi avendo egli agito in buona fede, ovvero riduzione degli stessi (applicati nella misura del 7% semestrale, cioè 14% annuo) in quanto richiesti in misura superiore alla soglia ritenuta usuraria.

Su quest'ultimo punto gli è stato fatto presente che la soglia usuraria non era applicabile alla specie, in quanto non si trattava di un contratto di mutuo ma di un debito di natura tributaria, in cui, fra l'altro, la

misura dell'interesse è stabilita normativamente (art.14 D.LGS. 30/12/92 n. 504).

Non si può tuttavia non rilevare la inopportunità di una soglia di interesse stabilito in misura così elevata dallo stato in proprio favore, oltre a tutto con l'espedito di dividere il tasso annuo in due semestri per motivi presumibilmente solo di immagine.

Incidentalmente va aggiunto che nel febbraio 2.000 il consiglio comunale del capoluogo ha modificato i tassi di interesse con effetto parzialmente retroattivo.

Sul secondo punto, relativo all'errore in buona fede che viene spesso invocato dai contribuenti - certo non sempre a sproposito - è stata segnalata all'ufficio comunale competente la opportunità di un riesame per accertare l'operatività o meno, nella specie, dell'art. 10 L. 212/2000 (statuto del contribuente). Tale segnalazione è stata fatta anche in altri casi, ma non sembra che abbia incontrato fino ad ora favorevole accoglienza.

38) errata indicazione dell'anno di riferimento in un versamento ICI

La sig.ra C.G., dovendo versare l'ICI relativa all'anno 1995, indicava per errore sul bollettino l'anno 1994.

Ella pertanto riceveva un avviso di accertamento per l'apparente omissione relativa al 1995, e si rivolgeva a questo ufficio.

Segnalato il fatto all'ufficio comunale competente questo rispondeva che, avendo riscontrato, dalla data del versamento postale, la veridicità di quanto sostenuto dalla interessata, aveva provveduto ad annullare l'accertamento in questione. L'ufficio comunque si riservava di emettere a carico del contribuente una sanzione per l'errata compilazione del bollettino.

Replicavo prendendo atto con piacere della positiva conclusione della vicenda riguardo al merito, ma suggerendo inoltre di valutare se l'errore meramente formale compiuto dalla contribuente poteva rientrare nel disposto dell'art. 10 L. 212/2000, che esclude sanzioni per errori meramente formali non incidenti sul debito: la citata norma era entrata in vigore dopo la violazione, ma prima della applicazione della sanzione, e quindi a mio avviso era operante.

Non ho ricevuto più notizie nè dall'ufficio nè dalla contribuente, per cui ritengo che il suggerimento di cui sopra sia stato accolto.